

Protocollo di intesa per la collaborazione nei settori della ricerca, della didattica, della promozione e della salvaguardia dei beni culturali museali, archivistici e bibliografici

tra

l'Università degli studi di Trieste

e

il MAB – Musei Archivi Biblioteche. Comitato territoriale del Friuli Venezia Giulia.

l'Università degli Studi di Trieste, di seguito denominata **Università**, codice fiscale 80013890324, partita I.V.A. 00211830328, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore prof.ssa Donata Vianelli, per la carica ed agli effetti del presente atto, domiciliata presso la sede dell'Università, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2026,

e

il MAB – Musei Archivi Biblioteche - Comitato territoriale del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato **MAB FVG**, rappresentato dalla dott.ssa Martina Contessi (Presidente della Sezione FVG dell'Associazione Italiana Biblioteche - AIB), dalla dott.ssa Barbara Bigi (Presidente della Sezione FVG dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana - ANAI) e dalla dott.ssa Antonella Pinna (Presidente di International Council of Museums Italia - ICOM Italia)

premesso che

- l'Università, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 dello Statuto, ha come compiti primari la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica;
- l'Università, ai sensi dell'articolo 1 comma 8 dello Statuto, cura la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del suo patrimonio bibliografico, documentario e archivistico, delle sue raccolte, dei suoi musei; favorisce l'accesso alle risorse informative online, in particolare, attraverso il sistema bibliotecario di Ateneo, il sistema museale di Ateneo e i servizi che assicurano il trasferimento delle conoscenze;

- l'Università, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 dello Statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi con persone fisiche e giuridiche pubbliche e private;
- il MAB FVG opera nel settore della tutela, della gestione e della valorizzazione del patrimonio culturale e, in coerenza con il piano di sviluppo delle sue attività nei settori museali, archivistici e bibliotecari, prevede nell'atto costitutivo la collaborazione con istituzioni varie nel quadro di diversi progetti;
- le attività di studio, ricerca e didattica condotte in sede universitaria possono contribuire all'aggiornamento e allo sviluppo delle professionalità, dei processi, dell'organizzazione e delle tecnologie ai fini della conoscenza storica, della tutela e della promozione dei beni culturali;
- questo Protocollo rinnova la collaborazione tra l'Università e il MAB FVG già sancita con il "Protocollo di intesa per la collaborazione nei settori della ricerca, della didattica, della promozione e della salvaguardia dei beni culturali museali, archivistici e bibliografici", siglato il 21 maggio 2023;

si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Finalità

Le Parti riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di realizzare un più stretto collegamento tra la realtà accademica e le realtà istituzionalmente impegnate nella storia, nella tutela, nella fruizione, nella didattica, nella promozione dei beni culturali museali, archivistici e bibliografici e nella valorizzazione delle professioni collegate, attuando forme di collaborazione nei settori dell'informazione, aggiornamento, didattica, studio e ricerca.

Articolo 2 – Forme di collaborazione

Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- la promozione di visite, tirocini e stage didattici di singoli o gruppi di studenti presso le

- strutture aderenti alle Associazioni riunite in MAB;
- la progettazione e la realizzazione di momenti formativi comuni nell'ottica di sviluppare conoscenze, abilità e competenze di studenti e professionisti della cultura;
 - l'organizzazione di conferenze, seminari e convegni di interesse comune;
 - lo svolgimento di progetti regionali, nazionali e internazionali attinenti ai beni culturali, il trattamento informatico e i sistemi informativi, la didattica e le attività culturali;
 - ogni altra attività ritenuta coerente con le finalità di questo Protocollo d'intesa.

Articolo 3 – Impegni e aspetti economici

Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.

Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza, e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, in riferimento al presente Protocollo, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze;
- attività di impegno pubblico e sociale-terza missione.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria, nonché le fonti di sovvenzionamento in caso di eventuali oneri e costi.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Il presente Protocollo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né ai suoi principi, salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo d'intesa dovranno essere conformi a quanto previsto dal "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

Articolo 4 – Assicurazione

I partecipanti alle attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, dovranno essere assicurati nell'esercizio delle attività di cui sopra, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi sollevando la Parte ospitante da ogni eventuale responsabilità.

I partecipanti si impegnano a:

- svolgere le attività previste dalle diverse forme di collaborazione;
- annotare su apposito registro la propria presenza presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Articolo 5 – Soggetti responsabili

L'università individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo la prof.ssa Francesca Fiorentini, che è tenuta a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione del Protocollo, che dia conto delle attività svolte e dei progetti compiuti, nonché della loro rispondenza alle previsioni delle parti.

Il MAB FVG individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo la dott.ssa Grazia Tatò.

È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I due responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

I responsabili non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità. In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 6 – Riservatezza

Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte, prima che possano essere rese pubbliche. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Articolo 7 – Proprietà intellettuale e pubblicazioni

Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore del presente Protocollo d'intesa e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questo Protocollo è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori di ogni eventuale accordo particolare.

Ciò premesso, la produzione, pubblicazione e distribuzione di articoli e di altri lavori generati da programmi intrapresi nell'ambito del presente Protocollo, avverranno in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

Le Parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi italiane,

circa la proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.

L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli. Ove possibile i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento.

Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti nelle specifiche convenzioni attuative tra le Parti.

In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente Protocollo di intesa ed alle eventuali convenzioni attuative di cui all'art. 3.

Articolo 8 – Uso del materiale promozionale e dei loghi

Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 8bis – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione del presente Protocollo non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario del Protocollo di cui all'art. 5, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dal Protocollo da parte dell'Università.

Articolo 8ter – Clausola di limitazione di responsabilità

Il MAB FVG non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni del MAB FVG né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte del MAB FVG.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dal MAB FVG; è parimenti esclusa ogni garanzia del MAB FVG per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 9 – Pari opportunità, codici etici e antiriciclaggio.

Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base dell'origine nazionale e/o etnica, del colore, della religione, delle opinioni politiche, dell'età, del sesso, dell'orientamento sessuale, dello stato civile o familiare, della disabilità.

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 10 – Durata

Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso, non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, ma solo previa richiesta scritta, autorizzata dalle rispettive Parti e antecedente di almeno tre mesi dalla scadenza dello stesso.

Le Parti potranno recedere dal Protocollo d'intesa con un preavviso di tre mesi.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dal presente Protocollo d'Intesa comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R, o tramite Posta Elettronica Certificata.

Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, se del caso mediante la sottoscrizione di specifici accordi; con l'eccezione, salvi diversi accordi, del caso previsto al terzo comma.

Articolo 11 – Controversie

Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 12 – Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo di intesa. Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza.

Articolo 13 – Registrazione e spese

Il presente Protocollo d'Intesa non ha contenuto economico. La registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, con spese a carico della Parte richiedente.

Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine - pari a € 32,00 (€ trentadue,00) - ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta è suddivisa al 50% tra le Parti. Viene assolta dall'Università in modalità virtuale, ai sensi del D.M. 17.06.2014 giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Trieste n. 410481/1993 e dal MAB FVG mediante marca da bollo n. 01250892636623 per € 16,00.

Articolo 14 – Annotazioni

Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra le Parti.

Articolo 15 – Uffici di riferimento

Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

MAB – Musei Archivi Biblioteche -
Comitato territoriale del Friuli Venezia
Giulia

Archivio di stato di Trieste

Via La Marmora, 17

Università degli studi di Trieste

Unità di staff Segreteria unica di
Rettorato e Direzione generale

Piazzale Europa, 1

34139 - Trieste

Email: bigibara.72@gmail.com

34127 - Trieste

Tel.: +39 040 5583001

Email: segreteria.rettore@units.it

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:

Presidente Sezione AIB FVG

Dott.ssa Martina Contessi



Università degli studi di Trieste

La Rettore

Prof.ssa Donata Vianelli

Presidente Sezione ANAI FVG

Dott.ssa Barbara Bigi

Presidente ICOM Italia

Dott.ssa Antonella Pinna

Il presente Protocollo d'intesa è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90.